

L'OTUC esamina e verifica tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatti dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e propone alla Provincia e al soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti.

L'OTUC fornisce, inoltre, alla Consulta Regionale degli Utenti e dei Consumatori informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati, in ordine alle modalità di erogazione del servizio.

L'OTUC può, su richiesta o su propria iniziativa, chiamare in audizione il gestore, comitati spontanei o altri soggetti portatori di interesse collettivo.

In base alla L.R. 26/1998 istitutiva dell'OTUC e all'art. 2 comma 461 della [Legge 244/2007](#), nota come Finanziaria 2008, permette inoltre all'OTUC, al pari delle singole associazioni dei consumatori da cui è composto, di operare al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.

Nel comma sono previsti una serie di obblighi per enti pubblici e gestori, primo fra tutti quello della consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori.

In base a tale comma, il campo d'azione dell'OTUC supera ampiamente le limitazioni del Regolamento istitutivo e può espandersi a tutte le problematiche inerenti al Servizio Idrico Integrato.